

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 96.

Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, riguardante l'ordinamento della formazione professionale.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento previsto per l'esercizio 1979 dall'art. 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, viene elevato da L. 17.400 milioni a L. 22.400 milioni.

Alla maggiore spesa di L. 5.000 milioni si provvede mediante l'impiego della maggiore entrata di pari importo accertata e riscossa al cap. 011001015 « imposta locale sui redditi » del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 2

Al bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

In aumento:

Cap. 011001015	L. 5.000.000.000	5.000.000.000
----------------	------------------	---------------

Stato di previsione della spesa

In aumento:

Cap. 052005136 « Attività di formazione professionale - Finanziamento e contributi »	L. 5.000.000.000	5.000.000.000
--	------------------	---------------

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 7 dicembre 1979

Tomelleri